



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

Prot. 12311/C2

Ancona, 27 agosto 2004

URGENTE

**Ai Dirigenti dei
CC.SS.AA. di
ANCONA – ASCOLI PICENO – MACERATA – PESARO**

**e, p. c.: Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI**

**Alle Segreterie Regionali
delle Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI**

**Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
ROMA
(Rif. n. 190/Segr. del 26 agosto 2004)**

**All' ALBO
SEDE**

OGGETTO: Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186. Trattenimento in servizio personale scolastico.

In allegato si trasmette, per la più ampia diffusione, la ministeriale n. 190/Segr. del 26 agosto 2004, di eguale oggetto, unitamente alla nota di risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, n. 6428/21 del 12 agosto 2004, entrambe relative all'applicazione al personale scolastico delle disposizioni contenute nell'art. 1-quater della legge n. 186/2004 per il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, a partire dall'a.s. 2004/2005.

La detta ministeriale sottolinea che «..ai fini dell'accoglimento di eventuali istanze di mantenimento in servizio prodotte dagli interessati entro il 31 agosto p.v. ai sensi e per gli effetti della precitata legge, le SS.LL. [i *Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali*] non potranno non valutare il preminente interesse pubblico all'ordinato avvio dell'anno scolastico con la salvaguardia, conseguentemente, delle operazioni fin qui svolte».

A propria volta la Presidenza del Consiglio - pur rilevato che *«la norma generale riguardante la richiesta di trattenimento in servizio deve ritenersi comunque vigente, in base ai principi generali, anche per il personale della scuola»*:

- ha posto in evidenza che, in relazione alla specificità del servizio scolastico, la sua applicazione resta subordinata al rispetto dei requisiti e delle procedure considerate dal DPR n. 351/1998 (che, com'è noto, prevede che con Decreto ministeriale sia annualmente stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione o di trattenimento in servizio);

- ha sottolineato che, nell'esaminare le eventuali richieste di trattenimento in servizio, l'Amministrazione dovrà tener conto delle esigenze calcolate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale e di quelle individuate a seguito dell'esaurimento delle procedure relative alle istanze di collocamento a riposo o trattenimento in servizio (delineate, per l'a.s. 12004/2005, dal D.M. 30 ottobre 2003 e dalla Circolare esplicativa 21 novembre 2003) e che «Tale esame non potrà prescindere da una verifica particolarmente accurata diretta a garantire il perseguimento dell'efficace andamento del servizio che, in tal caso, sicuramente va individuato anche con l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, tenendo conto degli obiettivi del rispetto della programmazione della riduzione di personale, come esplicitamente previsto dalle norme in esame.»

MDG/trattenimento in servizio

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

- ha rilevato, infine, la necessità di acquisire anche l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, IGOP.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nel valutare le eventuali istanze prodotte entro il 31 agosto 2004 dal personale interessato, le SS.VV. - nell'ambito della delega loro conferita in materia dallo scrivente con nota n. 6038 del 5 giugno 2002, richiamata nell'art. 3, secondo comma, del D.D.G. n. 14432 del 21 dicembre 2002 - non possano non considerare in ogni caso inaccoglibili quelle prodotte dalle seguenti categorie di personale scolastico:

- personale (docente) appartenente a classi di concorso in soprannumero, che non si dichiarino disponibile a coprire posti vacanti di altra classe di concorso, per la quale sia in possesso di idoneo titolo alla stregua delle vigenti disposizioni.

- personale (dirigente, docente e ATA) il cui posto sia stato occupato per effetto di operazioni già effettuate di mobilità o di nuova nomina a tempo indeterminato e determinato – ivi compresi gli incarichi di presidenza - e che (se docente) non si dichiarino disponibile a coprire altro vacante, anche di altra classe di concorso per la quale sia in possesso di titolo idoneo.

Si resta in attesa di notizie in ordine alle istanze pervenute ed alle determinazioni assunte.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio